*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 113° — Numero 154**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

***PARTE PRIMA***

ROMA - **Sabato, 17 giugno 1972**

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. **16.030** Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1972.

**Indicazione della Cassa di risparmio di Reggio Emilia tra gli istituti di credito fondiario ed edilizio e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa, previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante provvedimenti per la edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, numero 847 ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata;

Visto in particolare l'art. 5, ultimo comma, della citata legge n. 865 il quale stabilisce che, ai fini della predisposizione, da parte del comitato per l'edilizia residenziale, del programma triennale di cui al precedente art. 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, indichi, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore di tale legge, con proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla legge stessa;

Vista la domanda con cui la Cassa di risparmio di Reggio Emilia ha chiesto di essere designata a compiere le operazioni di mutuo previste dalla cennata legge n. 865, indicando, in via di massima, l'importo complessivo dei mutui che intende concedere e le relative condizioni;

Visto il precedente decreto n. 236036/32-F in data 25 marzo 1972 con il quale sono stati designati ad operare ai sensi della ripetuta legge n. 865, altri 66 istituti di credito ed enti, nonchè la Cassa depositi e prestiti;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, di provvedere all'indicazione del suddetto istituto di credito, ai fini di adempiere sollecitamente, nei termini prescritti, a quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la Cassa di risparmio di Reggio Emilia è indicata ad effettuare le operazioni di mutuo per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla medesima legge n. 865.

Art. 2.

L'Istituto di credito di cui all'articolo precedente effettuerà le operazioni di mutuo previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e statutarie che regolano la sua attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BISAGLIA

**(8103)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

**Costituzione della « riserva antropologica » « i Pisconi » « Agromonte-Spacciaboschi » e « Coste Castello », in provincia di Potenza.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la nomina di un'apposita commissione speciale per i problemi dell'ecologia, istituita in Senato, per la informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento della economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da sottoporre ad una particolare tutela, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica in data 15 gennaio 1972, n. 11;

Accertato che nel comprensorio della foresta demaniale di « Lagopesole », situata nella provincia di Potenza, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esistono, fra le altre, le località « i Pisconi » e « Agromonte-Spacciaboschi », in comune di Filiano, rispettivamente di ha. 148 ed ha. 51, nonchè la località « Coste Castello », in comune di Avigliano che si estende su ha. 25, per un complesso di ha. 224, poste ad una altitudine media di m. 800 s.l.m., comprese nei fogli numero 187 I S.O. e II N.O. (Ripacandida) della carta dell'I.G.M. al 25 mila;

Considerato che le zone suddette per le loro speciali caratteristiche, presentano aspetti di grande interesse archeologico, tali da favorire gli studi e le ricerche scientifiche a carattere antropologico; in esse si riscontrano assai ben conservate pitture rupestri del paleomesolitico, resti imponenti di mura perimetrali di età medioevale, nonchè il castello di Lagopesole, insigne monumento storico del XIII secolo;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcune testimonianze storiche riportate diffusamente dalla stampa quotidiana;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo in data 10 marzo 1972, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

Le località « i Pisconi » e « Agromonte-Spacciaboschi », in comune di Filiano e « Coste Castello », in comune di Avigliano della provincia di Potenza già indicate nelle premesse, situate nel comprensorio della foresta demaniale di Lagopesole, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esattamente individuate nella planimetria al 25 mila, allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, vengono costituite in « riserva antropologica », la cui superficie totale si estende su ha. 224 di terreno.

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1972

*Il Ministro*: NATALI

R.A. AGROMONTE SPACCIABOSCHI
V. Agromonte
Casone Agromonte
Massª Spacciaboschi
Cancello della Filice
Bosco del Principe
Vivaio della Cerasa
F. D. LAGOPESOLE
R.A. I PISCONI
V. delle Volpi
la Pennara
I Pisconi
T. Bradanello
V. del Gallo
V. Castello
R.A. COSTE CASTELLO
Gianturco
basso
Monte Marcone
alto
il Castello
le Coste
CASTEL LAGOPESOLE
Comune di Filiano
Comune di Avigliano
CONFINE DI COMUNE
LIMITE DI FORESTA
LIMITE DI RISERVA
DAI FOGLI 187 I S.O. E II N.O. DELL' I.G.M. SCALA 1:25.000

(7974)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1972.

**Modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 1972 relativo alla iscrizione di sessantuno tipi di mais nel registro nazionale delle varietà.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 29 febbraio 1972, con il quale sono stati iscritti, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, n. 61 tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 22 dell'articolo unico, l'ibrido semplice « Ciclope » la cui responsabilità della conservazione in purezza è stata erroneamente attribuita alla Compagnia ibridi mais di Milano anzichè all'A.M.I. Agricola mais ibridi di Brescia;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 24 gennaio 1972;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza del tipo di mais « Ciclope », di cui al n. 22 dell'articolo unico del decreto ministeriale 24 gennaio 1972, è l'A.M.I. Agricola mais ibridi Brescia, anzichè la compagnia ibridi mais di Milano.

Roma, addì 18 maggio 1972

*Il Ministro*: NATALI

(8099)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

**Modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 1972 relativo alla iscrizione di sessantuno tipi di mais nel registro nazionale delle varietà.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 29 febbraio 1972, con il quale sono stati iscritti, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, n. 61 tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, sono stati erroneamente inclusi, rispettivamente al n. 66 e al n. 69 dell'articolo unico, i tipi « Sivam 700 » e « Sivam 800 », che appartengono invece alla categoria dei mais da foraggio;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 24 gennaio 1972;

Decreta:

I tipi di mais « Sivam 700 » e « Sivam 800 », di cui ai numeri 66) e 69) dell'articolo unico del decreto ministeriale 24 gennaio 1972 appartengono alla categoria dei mais da foraggio anzichè a quella di mais da granella.

Roma, addì 20 maggio 1972

*Il Ministro*: NATALI

(8100)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1972.

**Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, recante norme relative all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed, in particolare, l'articolo 8 della legge stessa;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1956, n. 1667, concernente la composizione degli organi dell'istituto predetto;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1971, relativo, tra l'altro, alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'istituto sopra menzionato;

Vista la nota n. 88466 del 2 febbraio 1972 con la quale la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali designa il dott. Ezio Vitale quale membro del consiglio di amministrazione del citato istituto in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali ed in sostituzione del dott. Stefano Bassi, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Ezio Vitale è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali ed in sostituzione del dott. Stefano Bassi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1972

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(8109)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1972.

**Nomina di componenti la commissione centrale per la edilizia della Cassa integrazione guadagni.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, recante disposizioni speciali in materia di integrazioni per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei;

Viste le designazioni delle associazioni sindacali interessate;

Ritenuto di provvedere in conformità;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge citata in premessa, sono chiamati a partecipare alla commissione centrale di cui all'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, i seguenti rappresentanti delle categorie interessate:

per i datori di lavoro: Sannibale dott. Guglielmo e Binaghi dott. Mario;

per i lavoratori: Manera Ercole e Biagioli Francesco.

Roma, addì 31 maggio 1972

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(8107)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Dodiciville

Con decreto 8 febbraio 1972, n. 561, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito alla vecchia confluenza Isarco-Adige, in comune di Dodiciville (Bolzano), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 16, particella 2224/12 di mq. 329, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 19 luglio 1971, in scala 1 : 2880, dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

**(7901)**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Gries

Con decreto 28 gennaio 1972, n. 491, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno in comune di Gries (Bolzano), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6, pp. ff. 2595/4 della superficie di mq. 1240, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 14 gennaio 1970, in scala 1 : 2880, dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

**(7902)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Modifica alle etichette dell'acqua minerale «Gaverina»

Con decreto n. 1285 del 5 giugno 1972 la società per azioni Fonti di Gaverina, con sede in Gaverina Terme, provincia di Bergamo, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata Gaverina Fonte centrale, di cui al decreto ministeriale n. 991 del 9 novembre 1968. Le nuove etichette che contrassegneranno i recipienti della predetta acqua minerale, rimarranno invariate nel formato, dimensioni, colore, caratteri e diciture rispetto a quelle approvate con il suddetto decreto e riporteranno alcuni dati dell'esame chimico, eseguito in data 17 aprile 1968 dal dott. Mario Mengoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna, che risultavano mancanti sull'etichetta autorizzata con il citato decreto ministeriale n. 991 del 9 novembre 1968, il nuovo giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 10 dicembre 1971 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia e, nella parte inferiore del riquadro centrale, l'aggiunta del contenuto minimo di acqua imbottigliata. Sul bordo inferiore dell'etichetta saranno riportati gli estremi delle autorizzazioni.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 991 del 9 novembre 1968.

**(8136)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### 483° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 20 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1972, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 129, con il quale alla Soc. r.l. l'Asterias sanitaria, con sede in Palombara Sabina, provincia di Roma, è accordata la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata «Terme di Cretone», sita in territorio del comune di Palombara Sabina, provincia di Roma, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 24 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1972, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 379, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata «Dercogne», sita in territorio dei comuni di Genova, Bargagli e Davagna, provincia di Genova, di cui è titolare in base al decreto prefettizio 29 gennaio 1965 la ditta Fonti minerali di Val Lentro di Alberto Segalerba, con sede in Bargagli, provincia di Genova, è rinnovata a favore della stessa ditta per la durata di anni trenta a decorrere dall'8 agosto 1967. A decorrere dal 24 gennaio 1972, l'area della suddetta concessione è ampliata da ha. 68 ad ha. 395.

Decreto ministeriale 28 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1972, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 348, con il quale la concessione perpetua di acqua termo-minerale denominata «Terme Lucibello», sita in territorio del comune di Casamicciola Terme, provincia di Napoli, località Bagni, è trasferita ed intestata e subisce le varianti «mortis causa», in data 2 gennaio 1947, 6 luglio 1953, 22 agosto 1954, 9 novembre 1966, in favore degli eredi del sig. Nicola Lucibello. A decorrere dal 6 luglio 1969, tutti gli intestatari della concessione sono rappresentati dal sig. Giuseppe Iacono, domiciliato in Casamicciola Terme, provincia di Napoli.

Decreto ministeriale 15 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1972, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 352, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata «Terme di Orte», in comune di Orte, provincia di Viterbo, accordata al sig. Riziero Ranucci con decreto ministeriale 23 gennaio 1969, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 6 ottobre 1971, alle Terme di Vagno Soc. per az., con sede in Orte, provincia di Viterbo.

Decreto ministeriale 28 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1972, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 35, con il quale al cav. Francesco Bucefari, residente in Arezzo, è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale denominata «Fonte dell'Angelo», sita in territorio dei comuni di Foligno e Spello, provincia di Perugia, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1972, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 36, con il quale la concessione della miniera di fluorite denominata «Prato del Casone», sita in territorio dei comuni di Bracciano, Tolfa e Cerveteri, provincia di Roma, di cui è titolare la ditta Aldo Motosi, è trasferita ed intestata, a decorrere dall'8 marzo 1972, alla Soc. I.P.I.M. Ingegneria promozioni industriali minerarie S.p.a., con sede in Roma.

Decreto ministeriale 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1972, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 28, con il quale la concessione di acqua minerale «Terme di Crodo», rinnovata con decreto ministeriale 20 giugno 1963 a favore della Terme di Crodo S.p.a., con sede in Milano, per la durata di anni trenta a decorrere dal 7 settembre 1962, comprende quattro emergenze di acqua minerale.

Decreto del prefetto della provincia di Pesaro e Urbino 9 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Ancona il 24 marzo 1972, registro n. 1 Interno, foglio n. 114, con il quale alla ditta Cerri comm. Antonio, con sede in Saludecio, provincia di Forlì, è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di sfruttamento delle sorgenti di acque minerali «Ca' Berto», in territorio dei comuni di Auditore, Tavoleto e Urbino, provincia di Pesaro.

**(8110)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento della società cooperativa di pesca «Mare», con sede in Torre Annunziata

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 maggio 1972, la società cooperativa di pesca «Mare», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Zurlo in data 20 giugno 1966, rep. 212795, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del ragioniere Ciro Scognamiglio.

**(8116)**

**Scioglimento della società cooperativa agricola « La Nicotiana », con sede in Villa Poma**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 maggio 1972, la società cooperativa agricola « La Nicotiana », con sede in Villa Poma (Mantova), costituita per rogito Breviglieri in data 29 dicembre 1961, rep. 5344, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del perito agrario Umberto Moretti.

**(8113)**

**Scioglimento della società cooperativa « Terra e lavoro », con sede in Olevano Romano**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 maggio 1972, la società cooperativa agricola « Terra e lavoro », con sede in Olevano Romano (Roma), costituita per rogito Maggiore in data 17 luglio 1948, rep. 14269, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

**(8114)**

**Scioglimento della società cooperativa agricola « Latteria sociale di Santa Croce del Lago », con sede in Farra d'Alpago.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 maggio 1972, la società cooperativa agricola « Latteria sociale di Santa Croce del Lago », con sede in Farra d'Alpago (Belluno), costituita per rogito da Borso in data 28 settembre 1940, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Luigi Balbinot.

**(8112)**

**Scioglimento della società cooperativa « Appia », con sede in S. Cipriano d'Aversa**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 maggio 1972, la società cooperativa di produzione e lavoro « Appia », con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Gramegna in data 26 gennaio 1959, rep. 6212, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

**(8115)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

**Corso dei cambi del 15 giugno 1972 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 580,44 | 580,44 | 580,70 | 580,44 | 580,45 | 580,45 | 580,36 | 580,44 | 580,44 | 580,40 |
| Dollaro canadese | 595,40 | 595,40 | 595,70 | 595,40 | 595,10 | 595,40 | 595,35 | 595,40 | 595,40 | 595,35 |
| Franco svizzero | 151,925 | 151,925 | 151,95 | 151,925 | 151,70 | 151,92 | 151,76 | 151,925 | 151,92 | 151,90 |
| Corona danese | 83,97 | 83,97 | 83,97 | 83,97 | 83,90 | 83,97 | 83,96 | 83,97 | 83,97 | 83,95 |
| Corona norvegese | 89,13 | 89,13 | 89,09 | 89,13 | 88 — | 89,13 | 89,11 | 89,13 | 89,13 | 89,10 |
| Corona svedese | 122,59 | 122,59 | 122,60 | 122,59 | 122,20 | 122,58 | 122,57 | 122,59 | 122,59 | 122,55 |
| Fiorino olandese | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,30 | 181,45 | 181,42 | 181,45 | 181,45 | 181,40 |
| Franco belga | 13,247 | 13,247 | 13,2350 | 13,247 | 13,21 | 13,24 | 13,245 | 13,247 | 13,24 | 13,20 |
| Franco francese | 116,045 | 116,045 | 116,03 | 116,045 | 115,80 | 116,05 | 116,065 | 116,045 | 116,04 | 116 — |
| Lira sterlina | 1513,20 | 1513,20 | 1513,25 | 1513,20 | 1510,75 | 1513,20 | 1513,25 | 1513,20 | 1513,20 | 1513,15 |
| Marco germanico | 183,23 | 183,23 | 183,28 | 183,23 | 183,10 | 183,20 | 183,23 | 183,23 | 183,23 | 183,20 |
| Scellino austriaco | 25,2475 | 25,2475 | 25,2450 | 25,2475 | 25,225 | 25,24 | 25,2425 | 25,2475 | 25,24 | 25,20 |
| Escudo portoghese | 21,56 | 21,56 | 21,52 | 21,56 | 21,60 | 21,56 | 21,5425 | 21,56 | 21,56 | 21,55 |
| Peseta spagnola | 8,984 | 8,984 | 8,9875 | 8,984 | 8,95 | 8,98 | 8,9835 | 8,984 | 8,98 | 8,95 |
| Yen giapponese | 1,9105 | 1,9105 | 1,91 | 1,9105 | 1,90 | 1,91 | 1,9090 | 1,9105 | 1,91 | 1,90 |

**Media dei titoli del 15 giugno 1972**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 99,625 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,70 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 90,15 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 95,40 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 97,05 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 96,80 |
| » 5 % (Beni esteri) | 96,85 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 97,475 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 96,675 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 96,95 |
| » 6 % » » 1970-85 | 100,125 |
| » 6 % » » 1971-86 | 99,85 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,15 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,675 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 99,10 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,95 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,875 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 96 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 96 — |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | — |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 15 giugno 1972**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 580,40 |
| Dollaro canadese | 595,375 |
| Franco svizzero | 151,897 |
| Corona danese | 83,965 |
| Corona norvegese | 89,12 |
| Corona svedese | 122,58 |
| Fiorino olandese | 181,435 |
| Franco belga | 13,246 |
| Franco francese | 116,055 |
| Lira sterlina | 1513,225 |
| Marco germanico | 183,23 |
| Scellino austriaco | 25,245 |
| Escudo portoghese | 21,551 |
| Peseta spagnola | 8,984 |
| Yen giapponese | 1,91 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella tabella delle «Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1971 al 29 febbraio 1972, all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 21 del Regolamento (CEE) n. 136/66 (settore dei grassi) (*a*), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1132/71, n. 1334/71, n. 1383/71, n. 1495/71, n. 1668/71, n. 1740/71, n. 1773/71, n. 1896/71, n. 1972/71, n. 1996/71, n. 2104/71, n. 2178/71, n. 2215/71, n. 2329/71, n. 2458/71, n. 2558/71, n. 2771/71, n. 2874/71, n. 26/72, n. 48/72, n. 211/72 e n. 318/72», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 18 aprile 1972, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 2980 intestazione 1° rigo aggiungere dopo la frase « verso i Paesi terzi . », le parole « e la Grecia ».

(8121)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Liquidazione di indennizzi risarcitori ed interessi dovuti per i terreni illegittimamente scorporati in sede di applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

(*Opera Sila*)

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1971, n. 18841, registrato alla Corte dei conti in data 17 maggio 1972, registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 277, è stato autorizzato il pagamento della somma di L. 271.856.200, (lire duecentosettantunomilioniottocentocinquantaseimiladuecento) per l'indennizzo risarcitorio sorta capitale riconosciuto alla ditta SOLIMA Vincenzo fu Rosalbino, in forza della sentenza della corte di appello di Catanzaro in data 27 gennaio 1971, relativamente ai terreni espropriati in agro del comune di Bisignano (Cosenza) con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1951, n. 1410, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 41/1964 del 13 maggio 1964.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati liquidati gli interessi legali relativi al predetto indennizzo, nella misura di L. 243.925.760, (lire duecentoquarantatremilioninovecentoventicinquemilasettecentosessanta), nonchè le spese di giudizio e di registrazione delle summenzionate sentenze, nella rispettiva misura di L. 8.979.246, (lire ottomilioninovecentosettantanovemiladuecentoquarantasei) e L. 3.228.880, (lire tremilioniduecentoventottomilaottocentottanta), per complessive L. 12.208.126 (lire dodicimilioniduecentoottomilacentoventisei).

Le somme predette, ammontanti complessivamente a lire 527.990:086, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 13.075.000, già liquidato per indennità ed interessi ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, con decreto ministeriale 27 febbraio 1961, n. 6235/4139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 26 maggio 1961), vengono corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del valore nominale di L. 514.915.000, (lire cinquecentoquattordicimilioninovecentoquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(8111)

### Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

(*Opera Sila*)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di S. Cosmo Albanese (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1481 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 4) nei confronti della ditta SPROVIERI Michele fu Angelo e SPROVIERI Vincenzo di Michele, per le rispettive parti, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 3.946.614 (lire tremilioninovecentoquarantaseimilaseicentoquattordici), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 1.965.000, già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6126/4030 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

| Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto | | | | | | | Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C.C.C. | Indennità di espropriazione L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foglio di mappa | Numero di mappa | Subalt. | QUALITÀ DI COLTURA | Classe | Superficie Ha. | Reddito dominicale L. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 3 | — | Seminativo | I | 41.05.20 | 9.852,48 | 310 | 3.054.269 |
| 5 | 8 | — | Seminativo | III | 11.95.80 | 717,48 | 350 | 251.118 |
| | 20 | — | Pascolo | Un. | 0.86.20 | 25,00 | 390 | 9.750 |
| | 21 | — | Seminativo | II | 4.08.60 | 592,47 | 330 | 195.515 |
| | 23 | — | Seminativo | I | 1.38.40 | 332,16 | 310 | 102.970 |
| | 40 | — | Pascolo | Un. | 0.62.50 | 18,12 | 390 | 7.067 |
| | 10 | — | Seminativo | III | 0.72.60 | 43,56 | 350 | 15.246 |
| | 11 | — | Seminativo | III | 4.70.90 | 282,54 | 350 | 98.889 |
| | 14 | — | Seminativo | II | 4.23.30 | 613,78 | 330 | 202.547 |
| | 15 | — | Pascolo cesp. | II | 0.93.60 | 23,40 | 395 | 9.243 |
| | | | Totali | | 70.57.10 | 12.500,99 | | 3.946.614 |

(8055)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Giuliana Tagliazucchi, nata a Modena il 5 febbraio 1947, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano il 20 marzo 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(8131)**

Il dott. Mario Cresti, nato a Siena il 29 aprile 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Siena il 9 aprile 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(8132)**

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

## Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 10 febbraio 1972 « Riconoscimento dell'idoneità dei certificati per il whiskey irlandese di origine della Repubblica d'Irlanda » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 31 marzo 1972,

al secondo comma delle premesse dove è scritto: « ... *10* aprile 1956, n. 1019 ... » leggasi: « ... *19* aprile 1956, n. 1019 ... »;

al terzo comma dell'art. 2 dove è scritto: « ... 19 luglio *1959* ... » leggasi: « ... 19 luglio *1969* ... »;

nell'allegato, infine, dove è scritto: « ... Dublin, *3* » leggasi: « ... Dublin, *8* » e in luogo di: « ... *Analist* ... *Calway* ... » leggasi: « ... *Analysts* .. *Galway* ... ».

**(7966)**

# BANCA D'ITALIA

## Errata corrige

Nella situazione della Banca d'Italia al 30 aprile 1972, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 6 giugno 1972, nel passivo, alla voce « Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:

— ai fini della riserva bancaria obbligatoria ... » l'importo di L. 47.281.600.500 è sostituito dal seguente:

« L. 4.073.811.562.354 ».

**(8365)**

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

## Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anzi alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Ritenuto che la cassa comunale di credito agrario di Anzi (Potenza) non possa utilmente funzionare;

*Dispone:*

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anzi (Potenza) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1972

*Il Governatore*: CARLI

**(7880)**

## Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale di Ladinia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Colfosco, frazione di Corvara in Badia, della Cassa rurale di Badia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Leonardo, frazione di Badia, della Cassa rurale di San Martino in Badia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Martino in Badia, e della Cassa rurale di La Valle, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in La Valle, frazione di San Martino in Badia, in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale della Val Badia, società cooperativa a responsabilità illimitata » con sede in Corvara, e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle quattro casse menzionate, siti in Colfosco, frazione di Corvara in Badia, in San Leonardo, frazione di Badia, in San Martino in Badia ed in La Valle, frazione di San Martino in Badia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale di Ladinia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Colfosco, frazione di Corvara in Badia (Bolzano), in data 16 ottobre 1971, della Cassa rurale di Badia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Leonardo, frazione di Badia (Bolzano), in data 15 settembre 1971, della Cassa rurale di San Martino in Badia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Martino in Badia (Bolzano), in data 15 settembre 1971, e della Cassa rurale di La Valle, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in La Valle, frazione di San Martino in Badia (Bolzano), in data 16 ottobre 1971; relative alla fusione delle quattro società;

Dispone:

1) Nulla osta alla fusione della Cassa rurale di Ladinia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Colfosco, frazione di Corvara in Badia (Bolzano), della Cassa rurale di Badia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Leonardo, frazione di Badia (Bolzano), della Cassa rurale di San Martino in Badia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Martino in Badia (Bolzano) e della Cassa rurale di La Valle, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in La Valle, frazione di San Martino in Badia (Bolzano), in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale della Val Badia, società cooperativa a responsabilità illimitata », con sede in Corvara (Bolzano) alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2) La Cassa rurale della Val Badia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corvara (Bolzano) è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle quattro casse menzionate, siti in Colfosco, frazione di Corvara in Badia (Bolzano), in San Leonardo, frazione di Badia (Bolzano), in San Martino in Badia (Bolzano) ed in La Valle, frazione di San Martino in Badia (Bolzano).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1972

*Il Governatore*: CARLI

**(8050)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Concorso per l'ammissione di allievi al 154° corso dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nello Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al primo anno del 154° corso dell'Accademia militare in Modena di 355 allievi, così ripartiti:

quarantasei al corso dell'Arma dei carabinieri;

duecentosessantacinque al corso delle varie armi;

venti al corso del servizio automobilistico;

quattro al corso del servizio di commissariato ruolo sussistenza;

venti al corso del servizio di amministrazione.

Art. 2.

I corsi hanno la durata di due anni accademici ed avranno inizio il 22 ottobre 1972 presso l'Accademia militare in Modena.

Fino al 15 dicembre 1972 le ammissioni all'accademia dei concorrenti idonei s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dall'istituto.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, semprechè assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle varie Armi saranno assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata. Per l'assegnazione all'Arma di cavalleria è necessario che l'allievo sia anche in possesso del visus 10/10 senza alcun vizio di refrazione.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli del servizio automobilistico, amministrazione e sussistenza saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma o servizio del corso da essi frequentato.

Gli studi del biennio di accademia (corsi delle varie armi e del servizio automobilistico) e del primo anno del corso ordinario delle scuole di applicazione dell'Esercito sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico di ingegneria.

Per il corso dei carabinieri sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello di applicazione, nelle materie indicate dalla tabella *A* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1094, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, in scienze politiche ed in economia e commercio.

Per i corsi del servizio di commissariato — ruolo sussistenza — e di amministrazione sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di Accademia, nelle materie indicate nella tabella *B* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1094, ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio.

Tra i sottotenenti allievi provenienti dai corsi delle varie armi e del servizio automobilistico, che abbiano superato il corso biennale di accademia con una qualifica particolarmente brillante nelle discipline scientifiche e che abbiano presentato esplicita domanda, sarà prescelta un'aliquota, non superiore ad un decimo del corso, da avviare, ad ultimato biennio applicativo, alle Università di Torino o di Roma, per il conseguimento della laurea in una delle discipline scientifico-matematiche utili per il transito nei servizi tecnici.

*Disposizioni riflettenti gli allievi della scuola militare*

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare, con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della Scuola militare che:

*a*) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare;

*b*) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

*c*) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

*d*) abbiano conseguito nella sessione di esami del 1972 il diploma di maturità classica o scientifica;

*e*) siano celibi;

*f*) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglie la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare di Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della Scuola militare entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La visita medica di cui all'art. 4, lettera *b*), alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati ~~all'esame di maturità nel corrente anno scolastico~~, sarà effettuata da una commissione, che si recherà presso la Scuola militare, costituita:

da un generale medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, membro;

dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'Accademia, membro;

da un ufficiale medico inferiore in servizio presso l'ospedale militare di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio definitivo per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla commissione medica prevista dal successivo art. 16.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intense a valutare il livello intellettuale e la qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 4 saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia militare in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità.

A parità di voto avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno ammessi ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 26.

*Disposizioni riflettenti i licenziati degli istituti civili di istruzione*

**Art. 9.**

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se già alle armi che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° e il 18° anno di età: m. 1,66 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,62 se aspiranti alle varie armi; m. 1,60 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 18° e il 20° anno di età: m. 1,67 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,63 se aspiranti alle varie armi; m. 1,61 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 20° e il 22° anno di età: m. 1,68 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,64 se aspiranti alle varie armi; m. 1,62 se aspiranti ai servizi;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio se aspiranti alle armi; 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti alle armi; 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti alle armi; 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni non ancora arruolati, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle accademie delle forze armate e dei Corpi armati dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglie la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1972, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 dicembre 1972 e cioè nati dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1955;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1972 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnico commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri; ovvero del diploma di abilitazione magistrale.

E' pure titolo valido per l'ammissione il diploma di licenza liceale rilasciato dalla Scuola europea (sezione classica, scientifica e moderna).

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano in possesso del diploma, hanno lo obbligo di notificare telegraficamente al comando dell'Accademia, l'esito, una volta noto, degli esami.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 10.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora l'aspirante stesso sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi o arruolato di leva, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comandante del Corpo se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficio o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione, con il bollo e la firma del comandante o dell'ufficiale o del funzionario designato.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza. Non è consentito variare l'ordine di preferenza di tali corsi oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

d) indirizzo esatto del concorrente comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dello indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare in Modena. Questa, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, oppure da eventuali ritardi dovuti al servizio postale.

Art. 12.

Alla domanda dovranno essere allegati o trasmessi entro il 15 novembre 1972:

a) titolo di studio originale. Il comando dell'Accademia restituirà all'allievo il diploma originale al termine del ciclo di studio o all'atto in cui l'allievo cessa di appartenere allo Istituto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale deve anche risultare la votazione riportata.

In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1972.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, ai sensi dello articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di origine o di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre lo arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. (Quest'atto di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) certificato (carta bollata) per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

h) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

i) dichiarazione (in carta bollata), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in accademia è computato nella anzianità di grado;

l) fotografia recente (in formato 4 × 6) del candidato con l'indicazione leggibile del nome e cognome.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I certificati di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

**Art. 13.**

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 14.

Il Ministero si riserva la facoltà di eliminare in qualsiasi momento dello svolgimento del concorso quei candidati che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte dell'Accademia per difetto di requisiti necessari.

Art. 15.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso i seguenti ospedali militari:

di Torino: per i residenti in Piemonte, Liguria e Lombardia;

di Padova: per i residenti nel Veneto, nel Friuli e nella Emilia-Romagna;

di Roma: per i residenti nell'Italia centro-meridionale inclusa la Sardegna;

di Palermo: per i residenti in Sicilia e in Calabria;

a cura di una commissione, unica per gli ospedali sopracitati, così costituita:

da un generale medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dall'ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito, membro;

dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale in cui si svolgeranno gli accertamenti, membro e segretario.

I concorrenti dovranno presentarsi a detta visita muniti di un certificato attestante di aver effettuato di recente gli accertamenti sierologici per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dai competenti organi sanitari comunali o provinciali.

Per i giovani residenti all'estero la visita medica di prima istanza sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 16

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti, nonché i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti ad una ulteriore visita presso la sede dell'Accademia militare da parte di una commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti presso l'Accademia militare, prima dell'esame orale di cui al successivo art. 18, ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della scuola militare.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 18.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

un esame scritto di cultura generale;

un esame orale di matematica.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino dell'11 settembre 1972, alle ore 8,30 presso le sedi dei comandi militari territoriali, Comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.

L'accertamento psicologico di cui al precedente art. 17 e l'esame orale avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena a decorrere dal 28 settembre 1972.

Il programma d'esame orale è riportato nell'allegato n. 2 al presente bando.

Saranno ammessi all'esame orale i candidati che avranno superato l'esame scritto e siano risultati idonei in sede di visita medica e nell'accertamento psicologico. Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta e orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

*Disposizioni riflettenti i sottufficiali*

Art. 21.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, gli esami di concorso, le modalità e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera b), ed all'art. 25, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 22.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma delle armi e servizi che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esame dell'anno 1972 uno dei titoli di studio di cui alla lettera g) dell'art. 9;

b) non abbiano superato il 27° anno di età al 31 dicembre 1972 e cioè nati dopo il 31 dicembre 1945;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiori a quelli indicati al precedente art. 9;

*d*) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura e per i precedenti servizio.

Art. 23.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia se siano stati, rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 24.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata, al proprio comandante di corpo entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda o trasmettere entro il 15 novembre 1972:

*a*) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera *a*) del precedente art. 12;

*b*) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata);

*c*) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 12.

Art. 25.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievo.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

*Graduatoria di ammissione*

Art. 26.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata in base ai seguenti criteri:

1) gli allievi della scuola militare, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti in graduatoria in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità. A parità di voti, avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai vari corsi, sarà effettuata, fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti;

2) i candidati licenziati dagli istituti civili di istruzione ed i sottufficiali dichiarati idonei agli esami di concorso, saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati nei suddetti esami.

A parità di media, avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, la destinazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto, il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici, non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda, essere assegnato ad altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Art. 27.

Il Comando dell'Accademia trasmetterà al Ministero della difesa, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con la indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione e destinazione al corso.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami, dell'accertamento psicologico e degli accertamenti sanitari.

*Vincoli di servizio*

Art. 28.

Gli allievi ammessi all'Accademia devono contrarre una ferma volontaria di due anni, da commutarsi in una ferma volontaria di tre anni al termine del primo anno di corso, ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari, come militari di truppa.

Gli allievi che, al termine del primo anno di corso, non chiedono la commutazione in ferma triennale della ferma biennale precedentemente contratta sono considerati dimissionari dall'Accademia.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza, non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità provenienti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno altresì una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

*Trattamento economico degli allievi*

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi, nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali, sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Agli allievi è attribuito l'assegno giornaliero previsto dalla legge 22 maggio 1969, n. 240.

Detto assegno giornaliero da servire anche per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non è dovuto per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositato a cura del comando dell'Accademia, su di un apposito libretto di risparmio e liquidato all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dalla Accademia prima della nomina stessa verranno versate in Tesoreria.

Art. 31.

Sono a carico degli allievi le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario. Nessun allievo può esserne dispensato.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

Per il pagamento delle spese di cui sopra poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere annualmente al comando dell'Accademia:

*a*) per cancelleria e libri di testo: L. 12.000 in tre rate uguali ad uguale scadenza;

*b*) per manutenzione corredo: L. 5000 (da versare in due rate uguali, una all'atto dell'ammissione, l'altra sei mesi dopo);

*c*) per spese di carattere personale e straordinarie e per far fronte ad eventuali danni individuali o collettivi: L. 2000 da versare all'atto dell'ammissione.

Tutte le somme dovute come sopra dovranno essere accreditate esclusivamente sul conto corrente postale n. 8/12707 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1972.

*Il Ministro*: RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *giugno* 1972
*Registro n.* 19 *Difesa, foglio n.* 362

ALLEGATO 1

(Articoli 11 e 24 del bando di concorso)

Modello della domanda di partecipazione al concorso
(in carta da bollo)

*Al Comando Accademia militare*
41100 MODENA (1)

Il sottoscritto (2) nato a provincia di il domiciliato a cap provincia di via n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1972-73 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (3)

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di

Unisce i seguenti documenti (4):

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

li 1972

Il concorrente

(firma leggibile) (5)

---

(1) La domanda, anche se indirizzata al comando della Accademia militare di Modena, dovrà essere presentata o fatta pervenire entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

*a)* al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

*b)* al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

*c)* alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

(2) Cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando elencandoli secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante: corso dell'Arma dei carabinieri corso delle varie Armi corso del servizio automobilistico corso del servizio di commissariato (r.s.) corso del servizio di amministrazione.

(4) *Ovvero*: si riserva di trasmettere entro il 15 novembre p.v. la prescritta documentazione.

(5) Per i giovani minorenni non arruolati di leva, la domanda deve essere vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà.

---

ALLEGATO 2

(Art. 20 del bando)

## PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

### CULTURA GENERALE
(prova scritta)

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

### MATEMATICA
(prova orale)

L'esame avrà la durata **massima di 30'** e verterà su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 5ª; la seconda fra la 6ª e l'8ª), una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di avere assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all'applicazione.

*Algebra I:*

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico ed operazioni relative; scomposizione in fattori: M.C.D. e m.c.m. fra polinomi, regola di Ruffini; regola del resto.

2ª tesi: Operazioni sulle frazioni algebriche.

3ª tesi: Equazione e disequazione di primo grado ad una incognita; sistemi di equazioni di primo grado a due o più incognite; sistemi di disequazioni di primo grado ad una incognita.

4ª tesi: Radicali; equazioni di secondo grado ad una incognita ed equazioni riducibili ad esse; discussioni delle radici della equazione di secondo grado ad una incognita; segno del trinomio di secondo grado; disequazioni di secondo grado.

5ª tesi: Semplificazione di espressioni irrazionali; equazioni irrazionali; disequazioni frazionarie.

*Algebra II:*

6ª tesi: Proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali; logaritmi nel campo reale ed uso delle tavole logaritmiche; progressione aritmetica.

7ª tesi: Calcolo di espressioni logaritmiche; equazioni esponenziali; progressione geometrica.

8ª tesi: Equazioni logaritmiche; sistemi e problemi risolvibili con equazioni o sistemi di secondo grado o riducibili a tali

*Geometria:*

1ª tesi: Eguaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; equivalenza fra figure piane; teoremi di Pitagora ed Euclide ed applicazioni relative; teorema di Talete e sue applicazioni. Similitudini nel piano. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, proporzionale); sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi: Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo; diedri e triedi; angoloidi; uguaglianze di figure spaziali; equivalenza di solidi; semplici problemi di geometria dello spazio.

3ª tesi: Calcolo di lunghezza di archi di circonferenza; calcolo di aree e volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

*Trigonometria:*

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione delle funzioni circolari, loro variazione e rappresentanzione grafica; relazioni tra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90°, 180° e 270°; relazioni tra le funzioni circolari di uno stesso arco; valori delle funzioni circolari di archi particolari (18°, 30°, 45° e 60°).

2ª tesi: Formule di addizione, di sottrazione, duplicazione, bisezione e di prostaferesi; formule parametriche; verifica di identità goniometriche e risoluzione di equazioni goniometriche.

3ª tesi: Teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot, di Nepero e di Briggs; risoluzione di triangoli qualsiasi; area di un triangolo.

4ª tesi: Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Roma, addì 1° marzo 1972

*Il Ministro*: RESTIVO

**(8301)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « analisi matematica ».**

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 10 del 4 marzo 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1972, registro n. 8, foglio n. 62; riguardante l'esito del concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « analisi matematica », indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1970.

**(8057)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « meccanica razionale ».**

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 10 del 4 marzo 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1972, registro n. 8, foglio n. 63, riguardante l'esito del concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « meccanica razionale », indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1970.

**(8058)**

**Avviso di rettifica**

La tabella di cui all'art. 1 dei concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni, pubblicata per errore di impaginazione, a pag. 4375, della *Gazzetta Ufficiale* n. 150, del 13 giugno 1972, si riferisce, invece, ai concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni e, pertanto, preceduta dalla dizione: « Qualificati », sostituisce quella pubblicata a pagina 4379. Di conseguenza, la tabella pubblicata a pagina 4375 è sostituita da quella inserita, erroneamente, a pag. 4379.

**(8345)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per esami, a quaranta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.**

Nel Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1971, messo in distribuzione il 10 maggio 1972, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per esami, a quaranta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto ministeriale 25 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 7 marzo 1970.

**(8285)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Esito negativo del concorso, per esame-colloquio, a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, riservato agli assistenti universitari ordinari.**

Il concorso, per esame-colloquio, a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, riservato agli assistenti universitari ordinari, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1970, si è concluso con esito negativo perchè l'unico candidato che ha prodotto istanza, non è risultato in possesso dei requisiti richiesti dal bando per potervi partecipare.

**(8093)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1970**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 novembre 1971, relativo alla approvazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di demosifilopatia, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica degli errori materiali di scrittura;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Decreta:

Il decreto ministeriale 5 novembre 1971, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 nocembre 1971, è rettificato come segue:

al n. 2 della graduatoria al posto di:

« Giacolone Bernardino » leggasi « Giacalone Bernardino ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1972

*Il Ministro*: VALSECCHI

**(8181)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Savona.**

Nel Bollettino ufficiale n. 11 del 15 giugno 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1972, registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 389, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Savona, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1971.

**(8331)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Avviso relativo alla graduatoria del concorso pubblico a sette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia.**

Nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, n. 6 del 1°-30 giugno 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1972, registro n. 13 Interno, foglio n 257, che approva la graduatoria di merito degli idonei, nonchè quella dei vincitori, del concorso pubblico a sette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 1971.

**(8332)**

## CORTE DEI CONTI

**Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario**

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 5 dicembre 1970, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1971, di fissazione del diario e della sede di svolgimento delle prove scritte del concorso in parola, del quale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 10 aprile 1971;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 6 agosto 1971, con il quale sono state apportate modifiche al citato bando di concorso e ne sono state rinviate le prove scritte;

Visti i propri decreti in data 13 marzo e 24 aprile 1971 e 5 gennaio 1972, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 16 giugno 1971, i primi due, e n. 34 del 7 febbraio 1972, l'ultimo, di nomina, nonchè di sostituzione di membri della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1972, in corso di registrazione, con il quale la commissione esaminatrice è stata integrata per lo svolgimento della prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese e spagnola) prevista dal programma degli esami;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito a degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 21 ottobre 1970:

| | |
|---|---|
| 1. Paleologo Gian Giorgio | punti 23,722 |
| 2. Pisana Sergio Maria | » 22,642 |
| 3. Barrella Antonio | » 22,310 |
| 4. Casamichele Santo | » 21,917 |
| 5. Clemente Giorgio | » 21,880 |
| 6. Vari Massimo | » 21,660 |
| 7. Zuppa Domenico | » 21,550 |
| 8. Camilleri Andrea | » 21,350 |
| 9. Donno Mario | » 21,287 |
| 10. De Rensis Nunzio | » 21,210 |
| 11. Goletti Giovanni Battista | » 21,105 |
| 12. Pezzella Francesco | » 21,100 |
| 13. Savarese Fernando | » 20,967 |
| 14. Longo Alfredo | » 20,642 |
| 15. Nottola Salvatore | » 20,602 |
| 16. de Marco Ignazio | » 20,510 |
| 17. De Sanctis Gabriele | » 20,387 |
| 18. Bencivenga Giovanni | » 20,375 |
| 19. de Seta Glauco | » 20,200 |
| 20. Ranucci Giuseppe | » 19,880 |
| 21. Stanco Giuseppantonio | » 19,800 |

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Paleologo Gian Giorgio
2) Pisana Sergio Maria
3) Barrella Antonio
4) Casamichele Santo
5) Clemente Giorgio
6) Vari Massimo
7) Zuppa Domenico
8) Camilleri Andrea
9) Donno Mario
10) De Rensis Nunzio
11) Goletti Giovanni Battista
12) Pezzella Francesco
13) Savarese Fernando
14) Longo Alfredo
15) Nottola Salvatore
16) de Marco Ignazio
17) De Sanctis Gabriele
18) Bencivenga Giovanni
19) de Seta Glauco
20) Ranucci Giuseppe
21) Stanco Giuseppantonio

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1972

*Il presidente*: GRECO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *giugno* 1972
*Registro n.* 9 *Presidenza, foglio n.* 84

**(8340)**

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LUCCA

**Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Lucca.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5389 del 31 marzo 1972, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto del consorzio veterinario fra i comuni di Altopascio, Montecarlo e Porcari;

Vista la nota n. 6670 del 22 maggio 1972 con la quale il consorzio veterinario tra i predetti comuni, riferisce le dimissioni del dott. Umberto Mortelli già nominato componente della commissione, e propone in sostituzione il dott. Roberto Andreotti, veterinario comunale di Barga;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Roberto Andreotti è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso citato nelle premesse in sostituzione del dott. Umberto Mortelli, dimissionario.

Lucca, addì 31 maggio 1972

*Il veterinario provinciale*: TADDEI

**(8129)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.